

ATTENZIONE

CONTROLLI SU STRADA DELLA POLIZIA STRADALE PER IL MANCATO SCARICO DATI DELLE CARTE CONDUCENTI E DELLA MEMORIA DEL TACHIGRAFO

Anche in Italia, come in altri Paesi europei, si stanno intensificando i controlli e le sanzioni alle aziende di trasporto per il mancato scarico dei dati della memoria di massa del tachigrafo digitale.

Se dopo aver fermato l'autocarro ed analizzato i files dei dati del tachigrafo, gli organi di controllo accertano il mancato scarico dei dati della memoria di massa del tachigrafo digitale per un periodo di tempo notevolmente superiore al limite consentito, all'azienda di trasporto viene elevato un verbale per la violazione dell'articolo 174 comma 14 del Codice della Strada.

L'articolo – che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 335,00 euro a un massimo di 1.336,00 euro – fa infatti riferimento alla non osservanza da parte dell'azienda di trasporto delle disposizioni del Regolamento CE 561/2016, riguardante lo scarico dei dati tachigrafici.

Gli obblighi dell'azienda per lo scarico dei dati tachigrafici

Ricordiamo che il Regolamento CE 561/2016 stabilisce, infatti, che l'azienda è obbligata allo scarico e alla conservazione dei dati registrati dal tachigrafo, sia digitale che analogico.

In particolare, l'azienda deve scaricare i dati dalla memoria di massa del tachigrafo digitale massimo entro 90 giorni e conservarli per 12 mesi a disposizione degli organi di controllo.

Il conducente deve scaricare la carta tachigrafica massimo ogni 28 giorni.



Anche l'azienda è corresponsabile con il conducente per eventuali infrazioni riguardanti i tempi di guida, di riposo e la velocità.

Come effettuare lo scarico dei dati presso il Gruppo Valiani

Lo scarico dei dati può essere effettuato manualmente attraverso un apposito terminale oppure da remoto attraverso un sistema integrato di hardware e software.

Per essere effettivamente efficaci, tali sistemi di scarico devono essere accompagnati da un servizio di assistenza per rilevare qualsiasi tipo di problematica che dovesse verificarsi nello scarico da remoto e avvisare tempestivamente e periodicamente l'azienda di eventuali infrazioni rilevate.

La nostra Società Valiani Giuliano & Figli S.n.c., tramite Siak Sistemi S.r.l., dopo aver sottoscritto appositi contratti, può effettuare lo scarico dei dati tachigrafici digitali e verificare se ci sono particolari infrazioni inviandoVi dei reports periodicamente.

Presso la nostra Società, la persona da contattare è Leonardo Cartocci, i cui contatti sono i seguenti:

LEONARDO CARTOCCI

0571/3889207

marketing@gruppovaliani.it

VALIANI GIULIANO & FIGLI S.n.c.

Sede Legale e Operativa: Via del Trebbio Nord n°47 • 56029 Santa Croce sull'Arno (PI)
Tel. 0571 38891 r.a. • Fax 0571 3889245 • E-mail: accettazione@gruppovaliani.it • www.gruppovaliani.it
Iscritta nel Registro delle Imprese di Pisa, n° iscrizione 90542 • Cod. Fiscale e P. Iva 00959320508

LISTINO PREZZI PER LA GESTIONE DEI DATI TACHIGRAFICI DA PARTE DEL GRUPPO VALIANI

Il nostro listino prezzi per scaricare, ordinare, gestire, selezionare e conservare i dati tachigrafici è il seguente:

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Scarico e gestione dati tachigrafici con terminale e server presenti nella sede del Gruppo Valiani | <u>€ 100,00 + IVA spesa annuale ad autista</u> |
| <ul style="list-style-type: none">• Scarico e gestione dati tachigrafici con terminale presente nella sede della Vostra azienda (per aziende con più di 10 dipendenti) ed invio files presso il server del Gruppo Valiani | <u>€ 1.450,00 + IVA spesa annuale ad azienda</u> |
| <ul style="list-style-type: none">• Scarico e gestione dati tachigrafici per via telematica da remoto, cioè scarico telematico dai vostri autocarri dei dati tachigrafici ed invio telematico dei dati tachigrafici fino al server del Gruppo Valiani | <u>€ 450,00 + IVA centralina montata su autocarro spesa una tantum</u> <u>€ 100,00 + IVA spesa annuale ad autista</u> <u>€ 5,00 sim ad autocarro al mese</u> |

Valiani Giuliano & Figli S.n.c.
Dott. Alessandro Valiani